Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2023/0209(COD)

4.12.2023

EMENDAMENTI
56 - 145

Progetto di relazione
Ondřej Kovařík
(PE753.780v01-00)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno, che modifica la direttiva 98/26/CE e abroga le direttive (UE) 2015/2366 e 2009/110/CE

Proposta di direttiva
(COM(2023)0366 – C9-0218/2023 – 2023/0111(COD))

Emendamento 56
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Come rilevato nella revisione condotta dalla Commissione e in considerazione dell'evoluzione dei rispettivi mercati, delle attività e dei rischi ad esse connessi, è necessario aggiornare il regime prudenziale per gli istituti di pagamento, inclusi quelli che emettono moneta elettronica e che prestano servizi di moneta elettronica, prescrivendo un'autorizzazione unica per i prestatori di servizi di pagamento e di servizi di moneta elettronica che non raccolgono depositi. Dato che l'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio[32] stabilisce che gli emittenti di moneta elettronica sono considerati moneta elettronica, il regime di autorizzazione relativo agli istituti di pagamento, che sostituiranno gli istituti di moneta elettronica, dovrebbe applicarsi anche agli emittenti di token di moneta elettronica. Il regime prudenziale applicabile agli istituti di pagamento dovrebbe basarsi su un'autorizzazione per le persone giuridiche che offrono servizi di pagamento quando non raccolgono depositi, previo il rispetto di una serie di condizioni rigorose e ad ampio raggio. Il regime prudenziale applicabile agli istituti di pagamento dovrebbe garantire che all'attività di prestazione di servizi di pagamento si applichino le stesse condizioni in tutta l'Unione.	(6) Come rilevato nella revisione condotta dalla Commissione e in considerazione dell'evoluzione dei rispettivi mercati, delle attività e dei rischi ad esse connessi, è necessario aggiornare il regime prudenziale per gli istituti di pagamento, inclusi quelli che emettono moneta elettronica e che prestano servizi di moneta elettronica, prescrivendo un'autorizzazione unica per i prestatori di servizi di pagamento e di servizi di moneta elettronica che non raccolgono depositi. Dato che l'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio[32] stabilisce che gli emittenti ***di token*** di moneta elettronica sono considerati ***istituti di*** moneta elettronica, il regime di autorizzazione relativo agli istituti di pagamento, che sostituiranno gli istituti di moneta elettronica, dovrebbe applicarsi anche agli emittenti di token di moneta elettronica. Il regime prudenziale applicabile agli istituti di pagamento dovrebbe basarsi su un'autorizzazione per le persone giuridiche che offrono servizi di pagamento quando non raccolgono depositi, previo il rispetto di una serie di condizioni rigorose e ad ampio raggio. Il regime prudenziale applicabile agli istituti di pagamento dovrebbe garantire che all'attività di prestazione di servizi di pagamento si applichino le stesse condizioni in tutta l'Unione.
[32] Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e	[32] Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e

le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).

le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).

Or. en

Emendamento 57
Ondřej Kovařík

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Come rilevato nella revisione condotta dalla Commissione e in considerazione dell'evoluzione dei rispettivi mercati, delle attività e dei rischi ad esse connessi, è necessario aggiornare il regime prudenziale per gli istituti di pagamento, inclusi quelli che emettono moneta elettronica e che prestano servizi di moneta elettronica, prescrivendo un'autorizzazione unica per i prestatori di servizi di pagamento e di servizi di moneta elettronica che non raccolgono depositi. Dato che l'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio[32] stabilisce che gli emittenti di moneta elettronica sono ***considerati*** moneta elettronica, il regime di autorizzazione relativo agli istituti di pagamento***, che sostituiranno gli istituti di moneta elettronica, dovrebbe*** applicarsi anche ***agli emittenti*** di token di moneta elettronica. ***Il regime prudenziale applicabile agli istituti di pagamento dovrebbe basarsi su un'***autorizzazione ***per le persone giuridiche che offrono servizi di pagamento quando non raccolgono depositi, previo il rispetto di una serie di condizioni rigorose e ad ampio raggio. Il regime prudenziale applicabile agli istituti di pagamento dovrebbe garantire che all'attività di prestazione di servizi di pagamento si applichino le stesse***	(6) Come rilevato nella revisione condotta dalla Commissione e in considerazione dell'evoluzione dei rispettivi mercati, delle attività e dei rischi ad esse connessi, è necessario aggiornare il regime prudenziale per gli istituti di pagamento, inclusi quelli che emettono moneta elettronica e che prestano servizi di moneta elettronica, prescrivendo un'autorizzazione unica per i prestatori di servizi di pagamento e di servizi di moneta elettronica che non raccolgono depositi. Dato che l'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio[32] stabilisce che gli emittenti ***di token*** di moneta elettronica ***sono autorizzati in quanto ente creditizio o istituti*** di moneta elettronica, il regime di autorizzazione relativo agli istituti di pagamento ***potrebbe*** applicarsi anche ***ai prestatori di servizi*** di token di moneta elettronica ***che non soddisfano le condizioni per l'***autorizzazione ***come prestatore di servizi per le cripto-attività in conformità del titolo V di tale regolamento***.

condizioni in tutta l'Unione.

[32] Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).

[32] Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).

Or. en

Emendamento 58
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) In considerazione dell'emergere di nuovi tipi di strumenti di pagamento e della diffusa incertezza sul mercato riguardo alla qualificazione giuridica di tali strumenti, occorre migliorare la definizione di "strumento di pagamento" specificando cosa costituisca o non costituisca uno strumento di pagamento, tenendo presente il principio di neutralità tecnologica.	(10) In considerazione dell'emergere di nuovi tipi di strumenti di pagamento***, e delle soluzioni tecnologhe che possono servire da base per tali strumenti,*** e della diffusa incertezza sul mercato riguardo alla qualificazione giuridica di tali strumenti, occorre migliorare la definizione di "strumento di pagamento" specificando cosa costituisca o non costituisca uno strumento di pagamento, tenendo presente il principio di neutralità tecnologica.

Or. en

Emendamento 59
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) La definizione di "strumento di pagamento" ai sensi della direttiva (UE)	(12) La definizione di "strumento di pagamento" ai sensi della direttiva (UE)

2015/2366 faceva riferimento a un "dispositivo personalizzato". Dal momento che esistono carte prepagate su cui non è stampato il nome del titolare dello strumento, questo potrebbe escludere tali carte dall'ambito della definizione di strumento di pagamento. È pertanto opportuno modificare la definizione di "strumento di pagamento" facendo riferimento a dispositivi "individualizzati" anziché "personalizzati", specificando che le carte prepagate su cui non è stampato il nome del titolare dello strumento sono strumenti di pagamento.	2015/2366 faceva riferimento a un "dispositivo personalizzato". Dal momento che esistono carte prepagate su cui non è stampato il nome del titolare dello strumento, questo potrebbe escludere tali carte dall'ambito della definizione di strumento di pagamento. È pertanto opportuno modificare la definizione di "strumento di pagamento" facendo riferimento a dispositivi "individualizzati" anziché "personalizzati", specificando che le carte prepagate su cui non è stampato il nome del titolare dello strumento sono strumenti di pagamento. ***Un conto tecnico utilizzato unicamente per rimborsare una linea di credito concessa esclusivamente in connessione con un'operazione di pagamento non dovrebbe rientrare nella definizione di conto di pagamento.***

Or. en

Emendamento 60
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) I cosiddetti "portafogli pass-through" digitali che comportano la tokenizzazione di uno strumento di pagamento esistente, anche di una carta di pagamento, devono essere considerati servizi tecnici ***e pertanto*** dovrebbero essere esclusi dalla definizione ***di strumento di pagamento, in quanto un token non può essere considerato di per sé uno strumento di pagamento ma, piuttosto, un'applicazione di pagamento ai sensi dell'articolo 2, punto 21), del regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio[33]. Tuttavia*** alcune altre categorie di portafogli digitali, in particolare i portafogli elettronici prepagati, come gli "staged-wallet", in cui	(13) I cosiddetti "portafogli pass-through" digitali che comportano la tokenizzazione di uno strumento di pagamento esistente, anche di una carta di pagamento, ***non*** devono essere considerati servizi tecnici***. Essi non*** dovrebbero essere esclusi dalla definizione. ***Inoltre,*** alcune altre categorie di portafogli digitali, in particolare i portafogli elettronici prepagati, come gli "staged-wallet", in cui gli utenti possono conservare il denaro per operazioni online future, devono essere considerati uno strumento di pagamento e la loro emissione come un servizio di pagamento.

gli utenti possono conservare il denaro per operazioni online future, devono essere considerati uno strumento di pagamento e la loro emissione come un servizio di pagamento.

[33] Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1).

[33] Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1).

Or. en

Emendamento 61
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) I cosiddetti "portafogli pass-through" digitali che comportano la tokenizzazione di uno strumento di pagamento esistente, anche di una carta di pagamento, devono essere considerati servizi tecnici e pertanto dovrebbero essere esclusi dalla definizione di strumento di pagamento, in quanto un token non può essere considerato di per sé uno strumento di pagamento ma, piuttosto, un'applicazione di pagamento ai sensi dell'articolo 2, punto 21), del regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio[33]. Tuttavia alcune altre categorie di portafogli digitali, in particolare i portafogli elettronici prepagati, come gli "staged-wallet", in cui gli utenti possono conservare il denaro per operazioni online future, devono essere considerati uno strumento di pagamento e la loro emissione come un servizio di pagamento.	*(Non concerne la versione italiana)*

[33] Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1).

Or. en

Emendamento 62
Ondřej Kovařík

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il regolamento (UE) 2023/1114 del 31 maggio 2023 stabilisce che i token di moneta elettronica sono considerati moneta elettronica. I token di moneta elettronica dovrebbero pertanto essere inclusi, in quanto moneta elettronica, nella definizione di fondi.	(16) Il regolamento (UE) 2023/1114 del 31 maggio 2023 stabilisce che i token di moneta elettronica sono considerati moneta elettronica. I token di moneta elettronica dovrebbero pertanto ***essere trattati come moneta elettronica ai fini della loro emissione e rimborso, della loro offerta al pubblico e della loro ammissione alla negoziazione. Pertanto, ed esclusivamente ai fini di tali operazioni, i token di moneta elettronica dovrebbero quindi*** essere inclusi, in quanto moneta elettronica, nella definizione di fondi.

Or. en

Emendamento 63
Gunnar Beck

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) In considerazione delle difficoltà incontrate dagli istituti di pagamento	(31) In considerazione delle difficoltà incontrate dagli istituti di pagamento

nell'aprire e amministrare conti di pagamento presso enti creditizi, è necessario prevedere un'ulteriore opzione per la custodia dei fondi degli utenti, segnatamente la possibilità di detenere tali fondi presso una banca centrale. Tale possibilità ***non dovrebbe tuttavia pregiudicare la possibilità*** della banca centrale ***di non*** offrire tale opzione***, sulla base del suo statuto***. In considerazione della necessità di proteggere i fondi degli utenti e di evitare che tali fondi siano usati per scopi diversi da quelli di prestare servizi di pagamento o servizi di moneta elettronica, è opportuno prescrivere che tali fondi degli utenti dei servizi di pagamento siano tenuti separati dai fondi propri dell'istituto di pagamento. Al fine di garantire condizioni di parità tra istituti di pagamento che prestano servizi di pagamento e istituti di pagamento che emettono moneta elettronica e prestano servizi di moneta elettronica, è opportuno allineare il più possibile i regimi applicabili alla custodia dei fondi degli utenti, preservando nel contempo le specificità della moneta elettronica. Il rischio di concentrazione è un rischio significativo per gli istituti di pagamento, in particolare quando i fondi sono custoditi presso un unico ente creditizio. Pertanto è importante fare in modo che gli istituti di pagamento evitino il rischio di concentrazione nei limiti del possibile. Per tale motivo l'ABE dovrebbe essere incaricata di elaborare norme tecniche di regolamentazione sulla prevenzione dei rischi nella custodia dei fondi del cliente.

nell'aprire e amministrare conti di pagamento presso enti creditizi, è necessario prevedere un'ulteriore opzione per la custodia dei fondi degli utenti, segnatamente la possibilità di detenere tali fondi presso una banca centrale. ***Al fine di garantire la disponibilità di*** tale possibilità ***per gli istituti di pagamento e di migliorare le condizioni di parità nell'accesso ai servizi relativi ai conti*** della banca centrale***, le banche centrali dovrebbero essere tenute a*** offrire ***agli istituti di pagamento l'accesso ai loro conti in maniera obiettiva, non discriminatoria e proporzionata. Qualsiasi rifiuto di*** tale opzione ***da parte della banca centrale dovrebbe essere debitamente giustificato presso l'istituto di pagamento pertinente***. In considerazione della necessità di proteggere i fondi degli utenti e di evitare che tali fondi siano usati per scopi diversi da quelli di prestare servizi di pagamento o servizi di moneta elettronica, è opportuno prescrivere che tali fondi degli utenti dei servizi di pagamento siano tenuti separati dai fondi propri dell'istituto di pagamento. Al fine di garantire condizioni di parità tra istituti di pagamento che prestano servizi di pagamento e istituti di pagamento che emettono moneta elettronica e prestano servizi di moneta elettronica, è opportuno allineare il più possibile i regimi applicabili alla custodia dei fondi degli utenti, preservando nel contempo le specificità della moneta elettronica. Il rischio di concentrazione è un rischio significativo per gli istituti di pagamento, in particolare quando i fondi sono custoditi presso un unico ente creditizio. Pertanto è importante fare in modo che gli istituti di pagamento evitino il rischio di concentrazione nei limiti del possibile. Per tale motivo l'ABE dovrebbe essere incaricata di elaborare norme tecniche di regolamentazione sulla prevenzione dei rischi nella custodia dei fondi del cliente.

Emendamento 64
Eugen Jurzyca

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Agli istituti di pagamento dovrebbe essere consentito di concedere crediti, ma tale attività dovrebbe essere soggetta ad alcune condizioni rigorose. È pertanto opportuno disciplinare la concessione di crediti da parte degli istituti di pagamento, ossia la concessione di linee di credito e l'emissione di carte di credito, a condizione che tali servizi facilitino i servizi di pagamento e se il credito è concesso per un periodo non superiore a 12 mesi, anche su base revolving. È opportuno che agli istituti di pagamento sia permesso di concedere credito a breve termine in relazione alle loro attività transfrontaliere, a condizione che per il suo rifinanziamento siano utilizzati principalmente i fondi propri dell'istituto di pagamento nonché altri fondi provenienti dai mercati dei capitali, e non i fondi detenuti per conto dei clienti per servizi di pagamento. Tale possibilità dovrebbe tuttavia lasciare impregiudicata la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[39], nonché altre pertinenti normative dell'Unione o misure nazionali relative alle condizioni per la concessione di crediti ai consumatori. Essendo principalmente di natura creditizia, i servizi "compra ora, paga dopo" non dovrebbero costituire un servizio di pagamento. Tali servizi sono disciplinati dalla nuova direttiva relativa ai crediti al consumo che sostituisce la direttiva 2008/48/CE.	(35) Agli istituti di pagamento dovrebbe essere consentito di concedere crediti, ma tale attività dovrebbe essere soggetta ad alcune condizioni rigorose. È pertanto opportuno disciplinare la concessione di crediti da parte degli istituti di pagamento, ossia la concessione di linee di credito e l'emissione di carte di credito, a condizione che tali servizi facilitino i servizi di pagamento e se il credito è concesso per un periodo non superiore a 12 mesi, anche su base revolving. È opportuno che agli istituti di pagamento sia permesso di concedere credito a breve termine in relazione alle loro attività transfrontaliere, a condizione che per il suo rifinanziamento siano utilizzati principalmente i fondi propri dell'istituto di pagamento nonché altri fondi provenienti dai mercati dei capitali, e non i fondi detenuti per conto dei clienti per servizi di pagamento. Tale possibilità dovrebbe tuttavia lasciare impregiudicata la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[39], nonché altre pertinenti normative dell'Unione o misure nazionali relative alle condizioni per la concessione di crediti ai consumatori. Essendo principalmente di natura creditizia, i servizi "compra ora, paga dopo" non dovrebbero costituire un servizio di pagamento. Tali servizi sono disciplinati dalla nuova direttiva relativa ai crediti al consumo che sostituisce la direttiva 2008/48/CE. ***Ciononostante, le imprese che prestano servizi "compra ora, paga dopo" sono soggette alla presente direttiva se prestano un servizio di***

	pagamento di cui all'allegato I.
[39] Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).	[39] Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

Or. en

Motivazione

Si precisa che le imprese che prestano servizi "compra ora, paga dopo" sono soggette alle prescrizioni della direttiva se prestano servizi di pagamento.

Emendamento 65
Lídia Pereira

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Agli istituti di pagamento dovrebbe essere consentito di concedere crediti, ma tale attività dovrebbe essere soggetta ad alcune condizioni rigorose. È pertanto opportuno disciplinare la concessione di crediti da parte degli istituti di pagamento, ossia la concessione di linee di credito e l'emissione di carte di credito, a condizione che tali servizi facilitino i servizi di pagamento ***e se il credito è concesso per un periodo non superiore a 12 mesi***, anche su base revolving. È opportuno che agli istituti di pagamento sia permesso di concedere credito a breve termine in relazione alle loro attività transfrontaliere, a condizione che per il suo rifinanziamento siano utilizzati principalmente i fondi propri dell'istituto di pagamento nonché altri fondi provenienti dai mercati dei capitali, e non i fondi detenuti per conto dei clienti per servizi di pagamento. Tale possibilità dovrebbe tuttavia lasciare	(35) Agli istituti di pagamento dovrebbe essere consentito di concedere crediti, ma tale attività dovrebbe essere soggetta ad alcune condizioni rigorose. È pertanto opportuno disciplinare la concessione di crediti da parte degli istituti di pagamento, ossia la concessione di linee di credito e l'emissione di carte di credito, a condizione che tali servizi facilitino i servizi di pagamento, anche su base revolving. È opportuno che agli istituti di pagamento sia permesso di concedere credito a breve termine in relazione alle loro attività transfrontaliere, a condizione che per il suo rifinanziamento siano utilizzati principalmente i fondi propri dell'istituto di pagamento nonché altri fondi provenienti dai mercati dei capitali, e non i fondi detenuti per conto dei clienti per servizi di pagamento. Tale possibilità dovrebbe tuttavia lasciare impregiudicata la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del

impregiudicata la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[39], nonché altre pertinenti normative dell'Unione o misure nazionali relative alle condizioni per la concessione di crediti ai consumatori. Essendo principalmente di natura creditizia, i servizi "compra ora, paga dopo" non dovrebbero costituire un servizio di pagamento. Tali servizi sono disciplinati dalla nuova direttiva relativa ai crediti al consumo che sostituisce la direttiva 2008/48/CE.	Consiglio[39], nonché altre pertinenti normative dell'Unione o misure nazionali relative alle condizioni per la concessione di crediti ai consumatori. Essendo principalmente di natura creditizia, i servizi "compra ora, paga dopo" non dovrebbero costituire un servizio di pagamento. Tali servizi sono disciplinati dalla nuova direttiva relativa ai crediti al consumo che sostituisce la direttiva 2008/48/CE.
[39] Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).	[39] Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

Or. en

Emendamento 66
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(37 bis) Affinché gli istituti di pagamento si impegnino realmente a prestare servizi transfrontalieri, la Commissione dovrebbe fornire un apposito sito web o uno sportello unico con tutte le informazioni in un unico posto sulle modalità per registrarsi in determinati Stati membri.

Or. en

Emendamento 67
Ondřej Kovařík

Proposta di direttiva
Considerando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(45 bis) Quando gli acquirenti si avvalgono di un agente per la prestazione di servizi di pagamento, occorre rilevare che l'agente agisce unicamente per conto di un acquirente in quanto principale prestatore di servizi di pagamento e non in relazione a tutti i servizi di pagamento prestati all'utente di servizi di pagamento.

Or. en

Emendamento 68
Ondřej Kovařík

Proposta di direttiva
Considerando 45 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(45 ter) Al fine di tener conto dell'evoluzione della realtà del mercato, i mercati e le piattaforme supportati dai prestatori di servizi di pagamento, che sottraggono questi ultimi al controllo o al possesso di fondi per soggetti terzi, non dovrebbero essere considerati automaticamente agenti dei prestatori di servizi di pagamento.

Or. en

Emendamento 69
Lídia Pereira

Proposta di direttiva
Considerando 62

Testo della Commissione	*Emendamento*
(62) Al fine di aumentare ulteriormente	(62) Al fine di aumentare ulteriormente

l'accesso al contante, che rappresenta una priorità della Commissione, ai dettaglianti dovrebbe essere consentito di offrire, nei negozi fisici, un servizio di fornitura di contante anche in assenza di un acquisto da parte del cliente, senza dovere ottenere un'autorizzazione come prestatore di servizi di pagamento, una registrazione o essere un agente di un istituto di pagamento. Tali servizi di fornitura di contante dovrebbero tuttavia essere soggetti all'obbligo di comunicare eventuali commissioni addebitate al cliente. Tali servizi dovrebbero essere prestati dai dettaglianti su base volontaria e dovrebbero dipendere dalla disponibilità di contante da parte del dettagliante. Al fine di evitare la concorrenza sleale tra gestori di ATM che non forniscono servizi di pagamento di radicamento del conto e dettaglianti che offrono servizi di prelievo del contante senza acquisti e di garantire che i negozi non esauriscano in fretta il contante, è opportuno imporre un massimale di 50 EUR per operazione.	l'accesso al contante, che rappresenta una priorità della Commissione, ai dettaglianti dovrebbe essere consentito di offrire, nei negozi fisici, un servizio di fornitura di contante anche in assenza di un acquisto da parte del cliente, senza dovere ottenere un'autorizzazione come prestatore di servizi di pagamento, una registrazione o essere un agente di un istituto di pagamento. Tali servizi di fornitura di contante dovrebbero tuttavia essere soggetti all'obbligo di comunicare eventuali commissioni addebitate al cliente. Tali servizi dovrebbero essere prestati dai dettaglianti su base volontaria e dovrebbero dipendere dalla disponibilità di contante da parte del dettagliante. Al fine di evitare la concorrenza sleale tra gestori di ATM che non forniscono servizi di pagamento di radicamento del conto e dettaglianti che offrono servizi di prelievo del contante senza acquisti e di garantire che i negozi non esauriscano in fretta il contante, è opportuno imporre un massimale di 50 EUR per operazione ***e 500 EUR al mese***. ***Quando offrono questo servizio, i dettaglianti dovrebbero essere obbligati a chiedere al cliente di inserire manualmente il codice PIN.***

Or. en

Emendamento 70
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 62

Testo della Commissione	*Emendamento*
(62) Al fine di aumentare ulteriormente l'accesso al contante, che rappresenta una priorità della Commissione, ai dettaglianti dovrebbe essere consentito di offrire, nei negozi fisici, un servizio di fornitura di contante anche in assenza di un acquisto da parte del cliente, senza dovere ottenere	(62) Al fine di aumentare ulteriormente l'accesso al contante, che rappresenta una priorità della Commissione, ai dettaglianti dovrebbe essere consentito di offrire, nei negozi fisici, un servizio di fornitura di contante anche in assenza di un acquisto da parte del cliente, senza dovere ottenere

un'autorizzazione come prestatore di servizi di pagamento, una registrazione o essere un agente di un istituto di pagamento. Tali servizi di fornitura di contante dovrebbero tuttavia essere soggetti all'obbligo di comunicare eventuali commissioni addebitate al cliente. Tali servizi dovrebbero essere prestati dai dettaglianti su base volontaria e dovrebbero dipendere dalla disponibilità di contante ***da parte del*** dettagliante. Al fine di evitare la concorrenza sleale tra gestori di ATM che non forniscono servizi di pagamento di radicamento del conto e dettaglianti che offrono servizi di prelievo del contante senza acquisti e di garantire che i negozi non esauriscano in fretta il contante, è opportuno imporre un massimale di ***50*** EUR per operazione.

un'autorizzazione come prestatore di servizi di pagamento, una registrazione o essere un agente di un istituto di pagamento. Tali servizi di fornitura di contante dovrebbero tuttavia essere soggetti all'obbligo di comunicare eventuali commissioni addebitate al cliente. Tali servizi dovrebbero essere prestati dai dettaglianti su base volontaria e dovrebbero dipendere dalla disponibilità di contante ***presso il*** dettagliante. Al fine di evitare la concorrenza sleale tra gestori di ATM che non forniscono servizi di pagamento di radicamento del conto e dettaglianti che offrono servizi di prelievo del contante senza acquisti e di garantire che i negozi non esauriscano in fretta il contante, è opportuno imporre un massimale di ***100*** EUR ***o dell'importo corrispondente nella valuta dello Stato membro interessato*** per operazione.

Or. en

Emendamento 71
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 68

Testo della Commissione	*Emendamento*
(68) La presente direttiva non contiene prescrizioni in materia di autorizzazione per sistemi, schemi o meccanismi di pagamento, in considerazione della necessità di evitare duplicazioni con il quadro di sorveglianza dell'Eurosistema sui sistemi di pagamento al dettaglio, inclusi i sistemi di pagamento di importanza sistemica e altri sistemi, nonché con il nuovo quadro "PISA" dell'Eurosistema e con la sorveglianza da parte delle banche centrali nazionali. ***Non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva neppure la prestazione di servizi tecnici comprendenti il trattamento o la gestione***	(68) La presente direttiva non contiene prescrizioni in materia di autorizzazione per sistemi, schemi o meccanismi di pagamento, in considerazione della necessità di evitare duplicazioni con il quadro di sorveglianza dell'Eurosistema sui sistemi di pagamento al dettaglio, inclusi i sistemi di pagamento di importanza sistemica e altri sistemi, nonché con il nuovo quadro "PISA" dell'Eurosistema e con la sorveglianza da parte delle banche centrali nazionali. Tuttavia, considerato il ritmo dell'innovazione nel settore dei pagamenti e il possibile emergere di nuovi rischi, è necessario che nella successiva

di portafogli digitali. Tuttavia, considerato il ritmo dell'innovazione nel settore dei pagamenti e il possibile emergere di nuovi rischi, è necessario che nella successiva revisione della direttiva la Commissione riservi una particolare attenzione a tali sviluppi e valuti l'eventualità di estendere l'ambito di applicazione della direttiva al fine di includere nuovi servizi ed entità.

revisione della direttiva la Commissione riservi una particolare attenzione a tali sviluppi e valuti l'eventualità di estendere l'ambito di applicazione della direttiva al fine di includere nuovi servizi ed entità.

Or. en

Emendamento 72
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 71

Testo della Commissione	*Emendamento*
(71) Gli istituti di pagamento non sono inclusi nell'elenco delle entità che rientrano nella definizione di "ente" di cui all'articolo 2, punto b), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[47]. Di conseguenza agli istituti di pagamento è di fatto preclusa la partecipazione a sistemi di pagamento designati dagli Stati membri a norma di tale direttiva. La mancanza di accesso a determinati sistemi di pagamento fondamentali può impedire agli istituti di pagamento di fornire una gamma completa di servizi di pagamento ai propri clienti in modo efficace e competitivo. È pertanto giustificato includere gli istituti di pagamento nella definizione di "ente" di tale direttiva, ma soltanto ai fini dei sistemi di pagamento e non per quanto riguarda i sistemi di regolamento titoli. Per partecipare ai sistemi di pagamento, gli istituti di pagamento dovrebbero soddisfare i requisiti e rispettare le norme di tali sistemi. Il regolamento XXX [regolamento sui sistemi di pagamento] contiene prescrizioni destinate ai gestori dei sistemi di pagamento per quanto riguarda	(71) Gli istituti di pagamento non sono inclusi nell'elenco delle entità che rientrano nella definizione di "ente" di cui all'articolo 2, punto b), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[47]. Di conseguenza agli istituti di pagamento è di fatto preclusa la partecipazione a sistemi di pagamento designati dagli Stati membri a norma di tale direttiva. La mancanza di accesso a determinati sistemi di pagamento fondamentali può impedire agli istituti di pagamento di fornire una gamma completa di servizi di pagamento ai propri clienti in modo efficace e competitivo. È pertanto giustificato includere gli istituti di pagamento nella definizione di "ente" di tale direttiva, ma soltanto ai fini dei sistemi di pagamento e non per quanto riguarda i sistemi di regolamento titoli. ***Pertanto, è positivo che questa misura sia già stata adottata mediante il regolamento sui pagamenti istantanei.*** Per partecipare ai sistemi di pagamento, gli istituti di pagamento dovrebbero soddisfare i requisiti e rispettare le norme di tali sistemi. Il regolamento XXX [regolamento

l'ammissione dei nuovi richiedenti la partecipazione, anche per quanto riguarda una valutazione dei rischi pertinenti. ***Data l'importanza di ristabilire quanto prima condizioni di parità tra banche e "non banche" e considerando l'impatto della situazione attuale sulla concorrenza nei mercati dei pagamenti, è necessario concedere agli Stati membri un termine di recepimento e di applicazione di questa nuova disposizione della direttiva 98/26/CE più breve rispetto a quello previsto per le altre disposizioni della presente direttiva. È pertanto opportuno richiedere agli Stati membri di recepire la nuova disposizione nel diritto interno entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, invece dei 18 mesi che si applicano per le altre disposizioni della direttiva.***	sui sistemi di pagamento] contiene prescrizioni destinate ai gestori dei sistemi di pagamento per quanto riguarda l'ammissione dei nuovi richiedenti la partecipazione, anche per quanto riguarda una valutazione dei rischi pertinenti.
[47] Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).	[47] Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

Or. en

Emendamento 73
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 77

Testo della Commissione	*Emendamento*
(77) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il ***[XX XX*** 2023***]***,	(77) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il ***22 agosto*** 2023,

Or. en

Emendamento 74
Lídia Pereira

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) "prestatore di servizi tecnici": un prestatore di servizi che***, pur non costituendo servizi di pagamento, sono necessari per supportare*** la prestazione dei servizi di pagamento, ***laddove il prestatore di servizi tecnici non entra*** mai in possesso dei fondi da trasferire;	(24) "prestatore di servizi tecnici": un prestatore di servizi che ***supporta*** la prestazione dei servizi di pagamento, ***senza*** entrare mai in possesso dei fondi da trasferire;

Or. en

Emendamento 75
Eugen Jurzyca

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) "prestatore di servizi tecnici": un prestatore di servizi che***, pur non costituendo servizi di pagamento, sono necessari per supportare*** la prestazione dei servizi di pagamento, ***laddove il prestatore di servizi tecnici non entra*** mai in possesso dei fondi da trasferire;	(24) "prestatore di servizi tecnici": un prestatore di servizi che ***supporta*** la prestazione dei servizi di pagamento, ***senza*** entrare mai in possesso dei fondi da trasferire;

Or. en

Motivazione

Uniformare la definizione al regolamento sui servizi di pagamento.

Emendamento 76
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) "prestatore di servizi tecnici": un prestatore di servizi che***, pur non costituendo servizi di pagamento, sono necessari per supportare*** la prestazione dei servizi di pagamento, ***laddove il prestatore di servizi tecnici non entra*** mai in possesso dei fondi da trasferire;	(24) "prestatore di servizi tecnici": un prestatore di servizi che ***supporta*** la prestazione dei servizi di pagamento, ***senza*** entrare mai in possesso dei fondi da trasferire;

Or. en

Motivazione

La definizione dovrebbe essere coerente con la definizione del regolamento sui servizi di pagamento.

Emendamento 77
Eugen Jurzyca

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) "giornata operativa": il giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è operativo ***in base a quanto necessario*** per ***l'esecuzione dell'***operazione di pagamento;	(26) "giornata operativa": il giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è operativo per ***eseguire l'***operazione di pagamento;

Or. en

Emendamento 78
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) "servizi in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)": i servizi TIC quali definiti all'articolo 3, punto 21), del regolamento (UE) 2022/2554;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 79
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) "gruppo": un gruppo di imprese che sono legate tra loro da una relazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, punto 2) o 7), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[51] o di imprese quali definite negli articoli 4, 5, 6 e 7 del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione[52] che sono legate tra loro da una relazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, o all'articolo 113, paragrafo 6, primo comma, o all'articolo 113, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013;	*(Non concerne la versione italiana)*

[51] Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

[52] Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE)

n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).

Or. en

Emendamento 80
Eugen Jurzyca

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) "distributore": una persona fisica o giuridica che distribuisce o rimborsa moneta elettronica per conto di un istituto di pagamento;	(36) "distributore": una persona fisica o giuridica che distribuisce o rimborsa moneta elettronica per conto ***e su commissione*** di un istituto di pagamento;

Or. en

Emendamento 81
Gunnar Beck

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) "servizi di moneta elettronica": l'emissione di moneta elettronica***, l'amministrazione di conti di pagamento su cui sono memorizzate unità di moneta elettronica e il trasferimento di unità di moneta elettronica***;	(37) "servizi di moneta elettronica": l'emissione di moneta elettronica;

Or. en

Emendamento 82
Eugen Jurzyca

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) "servizi di moneta elettronica": l'emissione di moneta elettronica***, l'amministrazione di conti di pagamento su cui sono memorizzate unità di moneta elettronica e il trasferimento di unità di moneta elettronica***;	(37) "servizi di moneta elettronica": l'emissione di moneta elettronica;

Or. en

Motivazione

Questa definizione nella direttiva PSD3 è un passaggio dalla posizione attuale nella EMD2 che disciplina solamente l'emissione di moneta elettronica (sebbene questi servizi addizionali di moneta elettronica siano probabilmente considerati come servizi di pagamento nell'ambito della PSD2). Ciò pone un rischio di doppia regolamentazione.

Emendamento 83
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) "gestore di ATM": gestore di sportelli automatici per il prelievo di contante che non ***fornisce servizi di radicamento del conto*** di pagamento;	(38) "gestore di ATM": gestore di sportelli automatici per il prelievo di contante che non ***detiene conti*** di pagamento;

Or. en

Motivazione

La definizione deve indicare che il gestore di ATM non detiene conti di pagamento.

Emendamento 84
Lídia Pereira

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un piano aziendale ***comprendente una stima provvisoria del bilancio per i primi tre esercizi finanziari,*** che dimostri che il richiedente è in grado di utilizzare i sistemi, le risorse e le procedure adeguati e proporzionati ai fini di una sana gestione;	b) un piano aziendale che dimostri che il richiedente è in grado di utilizzare i sistemi, le risorse e le procedure adeguati e proporzionati ai fini di una sana gestione;

Or. en

Emendamento 85
Lídia Pereira

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera l – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) l'uso previsto degli agenti, dei distributori o delle succursali;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 86
Lídia Pereira

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera l – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) i controlli in loco e a distanza che il richiedente si impegna ad eseguire su tali agenti, distributori o succursali con cadenza almeno annuale;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 87
Lídia Pereira

Proposta di direttiva
Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) quando l'istituto di pagamento presta servizi di moneta elettronica, il suo capitale non è mai inferiore a ***400 000*** EUR.	d) quando l'istituto di pagamento presta servizi di moneta elettronica, il suo capitale non è mai inferiore a ***300 000*** EUR.

Or. en

Emendamento 88
Eugen Jurzyca

Proposta di direttiva
Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) quando l'istituto di pagamento presta servizi di moneta elettronica, il suo capitale non è mai inferiore a ***400 000*** EUR.	d) quando l'istituto di pagamento presta servizi di moneta elettronica, il suo capitale non è mai inferiore a ***350 000*** EUR.

Or. en

Emendamento 89
Gunnar Beck

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) deposita tali fondi su un conto distinto di un ente creditizio autorizzato in uno Stato membro ***o presso una banca centrale a discrezione di tale banca***, oppure	a) deposita tali fondi su un conto distinto di un ente creditizio autorizzato in uno Stato membro, oppure

Or. en

Emendamento 90
Gunnar Beck

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai fini del secondo comma, lettera a), gli Stati membri provvedono affinché gli istituti di pagamento abbiano accesso ai conti presso le banche centrali in maniera obiettiva, proporzionata e non discriminatoria. Le banche centrali forniscono all'istituto di pagamento motivazioni debitamente circostanziate per qualsiasi decisione di rifiutare l'accesso a un conto presso la banca centrale o di revocare tale accesso.

Or. en

Emendamento 91
Ondřej Kovařík

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli istituti di pagamento evitano il rischio di concentrazione per i fondi custoditi dei clienti garantendo che non sia utilizzato lo stesso metodo di tutela per la totalità di tali fondi. ***In particolare si adoperano affinché la totalità dei fondi dei clienti non sia custodita presso un unico ente creditizio.***	2. Gli istituti di pagamento evitano il rischio di concentrazione per i fondi custoditi dei clienti garantendo che non sia utilizzato lo stesso metodo di tutela per la totalità di tali fondi.

Or. en

Emendamento 92
Gunnar Beck

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli istituti di pagamento ***evitano*** il rischio di concentrazione per i fondi custoditi dei clienti ***garantendo che non sia utilizzato*** lo stesso metodo di tutela per la totalità di tali fondi. In particolare si adoperano affinché la totalità dei fondi dei clienti non sia custodita presso un unico ente creditizio.	2. Gli istituti di pagamento ***si adoperano per evitare*** il rischio di concentrazione per i fondi custoditi dei clienti***, se del caso, anche senza utilizzare*** lo stesso metodo di tutela per la totalità di tali fondi. In particolare si adoperano affinché la totalità dei fondi dei clienti non sia custodita presso un unico ente creditizio.

Or. en

Emendamento 93
Lídia Pereira

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ABE elabora norme tecniche di regolamentazione in merito ai requisiti in materia di custodia, definendo in particolare quadri di gestione dei rischi di custodia per gli istituti di pagamento al fine di garantire la tutela dei fondi degli utenti, compresi requisiti in materia di separazione, designazione, riconciliazione e calcolo dei requisiti in materia di custodia dei fondi.	L'ABE elabora norme tecniche di regolamentazione in merito ai requisiti in materia di custodia, definendo in particolare quadri di gestione dei rischi di custodia per gli istituti di pagamento al fine di garantire la tutela dei fondi degli utenti, compresi requisiti in materia di separazione, designazione, riconciliazione***, isolazione*** e calcolo dei requisiti in materia di custodia dei fondi ***ed evitando i rischi di liquidità e di concentrazione***.

Or. en

Emendamento 94
Lídia Pereira

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) fatte salve eventuali norme nazionali sulla concessione di crediti da parte di emittenti di carte di credito, il credito concesso in relazione a un pagamento ed eseguito conformemente all'articolo 13, paragrafo 6, e all'articolo 30 deve essere rimborsato entro un ***breve*** periodo ***che in nessun caso è superiore a 12 mesi***;	b) fatte salve eventuali norme nazionali sulla concessione di crediti da parte di emittenti di carte di credito, il credito concesso in relazione a un pagamento ed eseguito conformemente all'articolo 13, paragrafo 6, e all'articolo 30 deve essere rimborsato entro un periodo ***ragionevolmente breve***;

Or. en

Emendamento 95
Lídia Pereira

Proposta di direttiva
Articolo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro ***tre*** mesi dal ricevimento della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 3 o, se questa è incompleta, entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, le autorità competenti comunicano al richiedente se l'autorizzazione è concessa o respinta. L'autorità competente fornisce le motivazioni sottostanti l'eventuale diniego di autorizzazione.	Entro ***due*** mesi dal ricevimento della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 3 o, se questa è incompleta, entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, le autorità competenti comunicano al richiedente se l'autorizzazione è concessa o respinta. L'autorità competente fornisce le motivazioni sottostanti l'eventuale diniego di autorizzazione.

Or. en

Emendamento 96
Eugen Jurzyca

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) gli istituti di pagamento autorizzati	*(Non concerne la versione italiana)*

in conformità dell'articolo 13 e i relativi agenti o distributori eventuali;

Or. en

Emendamento 97
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) gli istituti di pagamento autorizzati in conformità dell'articolo 13 e i relativi agenti o distributori eventuali;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 98
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli istituti di pagamento che intendono prestare servizi di pagamento mediante agenti comunicano alle autorità competenti dello Stato membro di origine le informazioni seguenti:	1. Gli istituti di pagamento che intendono prestare servizi di pagamento ***e altri servizi diversi dalla moneta elettronica,*** mediante agenti comunicano alle autorità competenti dello Stato membro di origine le informazioni seguenti:

Or. en

Emendamento 99
Lídia Pereira

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri assicurano che, entro ***due mesi*** dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di origine comunichino all'istituto di pagamento se l'agente è stato iscritto nel registro di cui all'articolo 17. Dal momento dell'iscrizione nel registro gli agenti possono iniziare a prestare servizi di pagamento.	2. Gli Stati membri assicurano che, entro ***un mese*** dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di origine comunichino all'istituto di pagamento se l'agente è stato iscritto nel registro di cui all'articolo 17. Dal momento dell'iscrizione nel registro gli agenti possono iniziare a prestare servizi di pagamento.

Or. en

Emendamento 100
Eugen Jurzyca

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri assicurano che, entro ***due mesi*** dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di origine comunichino all'istituto di pagamento se l'agente è stato iscritto nel registro di cui all'articolo 17. Dal momento dell'iscrizione nel registro gli agenti possono iniziare a prestare servizi di pagamento.	2. Gli Stati membri assicurano che, entro ***un mese*** dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di origine comunichino all'istituto di pagamento se l'agente è stato iscritto nel registro di cui all'articolo 17. Dal momento dell'iscrizione nel registro gli agenti possono iniziare a prestare servizi di pagamento.

Or. en

Emendamento 101
Gunnar Beck

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri assicurano che gli istituti di pagamento, qualora intendano prestare servizi di moneta elettronica mediante un distributore, ***applichino mutatis mutandis le prescrizioni*** di ***cui all'articolo 19***.	2. Gli Stati membri assicurano che gli istituti di pagamento, qualora intendano prestare servizi di moneta elettronica mediante un distributore, ***notifichino tale intenzione alla loro autorità competente fornendo i dati identificativi di tali distributori. I distributori che fanno parte di un gruppo o di una catena possono essere notificati a livello di gruppo o di catena.***

Or. en

Emendamento 102
Gunnar Beck

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se ***un istituto di pagamento*** intende distribuire servizi di moneta elettronica in un altro Stato membro mediante l'impiego di un distributore, ***a tale istituto*** di pagamento ***si applicano in quanto compatibili gli articoli da 30 a 33, eccetto l'articolo 31, paragrafi 4 e 5, della presente direttiva, compresi gli atti delegati adottati a norma dell'articolo 30, paragrafo 5, della presente direttiva***.	3. Se intende distribuire servizi di moneta elettronica in un altro Stato membro mediante l'impiego di un distributore, ***l'istituto*** di pagamento ***ne informa la propria autorità competente, che a sua volta notifica all'autorità competente dello Stato membro ospitante i dati identificativi di tali distributori. I distributori che fanno parte di un gruppo o di una catena possono essere notificati a livello di gruppo o di catena***.

Or. en

Emendamento 103
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***impongono agli istituti*** di pagamento che ***intendono*** prestare servizi di pagamento in un altro Stato membro stabilendo una succursale o ***che intendono*** prestare servizi di pagamento in uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro di origine mediante una succursale situata in un terzo Stato membro ***di seguire*** le procedure di cui all'articolo 30.	1. Gli Stati membri ***dispongono che un istituto*** di pagamento che ***intenda*** prestare servizi di pagamento in un altro Stato membro stabilendo una succursale o ***intenda*** prestare servizi di pagamento in uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro di origine mediante una succursale situata in un terzo Stato membro ***segua*** le procedure di cui all'articolo 30.

Or. en

Emendamento 104
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri assicurano che gli istituti di pagamento che intendono esternalizzare funzioni operative relative ai servizi di pagamento o ai servizi di moneta elettronica ad altre entità nello Stato membro ospitante ne informino le autorità competenti dello Stato membro di origine.	Gli Stati membri assicurano che gli istituti di pagamento che intendono esternalizzare funzioni operative relative ai servizi di pagamento o ai servizi di moneta elettronica ad altre entità nello Stato membro ospitante ne informino ***senza indebito ritardo*** le autorità competenti dello Stato membro di origine.

Or. en

Emendamento 105
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La Commissione crea un sito Internet dedicato contenente in un unico

	punto tutte le informazioni sulle modalità di registrazione degli istituti di pagamento in ciascuno Stato membro.

Or. en

Emendamento 106
Eugen Jurzyca

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro ***un mese*** dalla ricezione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di origine trasmettono tali informazioni alle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Se i servizi sono prestati attraverso un terzo Stato membro, lo Stato membro a cui trasmettere le informazioni è quello in cui i servizi sono prestati agli utenti di servizi di pagamento.	Entro ***10 giorni lavorativi*** dalla ricezione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di origine trasmettono tali informazioni alle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Se i servizi sono prestati attraverso un terzo Stato membro, lo Stato membro a cui trasmettere le informazioni è quello in cui i servizi sono prestati agli utenti di servizi di pagamento.

Or. en

Emendamento 107
Eugen Jurzyca

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro ***tre mesi*** dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano la propria decisione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante e all'istituto di pagamento.	Entro ***20 giorni lavorativi*** dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano la propria decisione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante e all'istituto di pagamento.

Or. en

Emendamento 108
Lídia Pereira

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro ***tre mesi*** dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano la propria decisione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante e all'istituto di pagamento.	Entro ***un mese*** dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano la propria decisione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante e all'istituto di pagamento.

Or. en

Emendamento 109
Ondřej Kovařík

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) nel caso di servizi di pagamento che utilizzano token di moneta elettronica quali definiti nel regolamento (UE) 2023/1114, il prestatore di servizi di pagamento sia già stato autorizzato come prestatore di servizi per le cripto-attività in uno Stato membro dell'Unione europea, conformemente al titolo V di tale regolamento.

Or. en

Emendamento 110
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In alternativa al possesso di un'assicurazione per la responsabilità civile professionale come previsto ***ai paragrafi 3 e*** 4, le imprese di cui al paragrafo 1 detengono un capitale iniziale di 50 000 EUR, che ***può*** essere sostituito da un'assicurazione per la responsabilità civile professionale dopo che tali imprese abbiano iniziato a operare in qualità di istituti di pagamento, senza indebito ritardo.	In alternativa al possesso di un'assicurazione per la responsabilità civile professionale come previsto ***al paragrafo*** 4, le imprese di cui al paragrafo 1 detengono un capitale iniziale di 50 000 EUR, che ***potrebbe*** essere sostituito da un'assicurazione per la responsabilità civile professionale dopo che tali imprese abbiano iniziato a operare in qualità di istituti di pagamento, senza indebito ritardo.

Or. en

Emendamento 111
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'importo del contante fornito non supera ***50 EUR*** per prelievo.	b) l'importo del contante fornito non supera ***100 EUR o l'importo corrispondente nella valuta dello Stato membro interessato*** per prelievo.

Or. en

Emendamento 112
Claude Gruffat

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'importo del contante fornito non supera ***50*** EUR per prelievo.	b) l'importo del contante fornito non supera ***100*** EUR per prelievo.

Or. en

Emendamento 113
Eugen Jurzyca

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'importo del contante fornito non supera ***50*** EUR per prelievo.	b) l'importo del contante fornito non supera ***150*** EUR per prelievo.

Or. en

Emendamento 114
Lídia Pereira

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) l'importo del contante fornito non supera 500 EUR per prelievo.

Or. en

Emendamento 115
Lídia Pereira

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) l'uso di soluzioni senza contatto è escluso e il cliente deve inserire manualmente il codice PIN presso il punto vendita.

Or. en

Emendamento 116
Claude Gruffat

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Le persone fisiche o giuridiche che prestano i servizi di cui al paragrafo 1 del presente articolo rispettano le prescrizioni in materia di trasparenza delle commissioni e delle spese di cui all'articolo 7 del regolamento XXX (regolamento sui servizi di pagamento) e in particolare garantiscono che tali commissioni e spese siano indicate all'inizio della prestazione dei servizi.

Or. en

Emendamento 117
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Le commissioni e le informazioni che dovrebbero essere mostrate dall'ATM, come pure i tempi e le modalità con cui dovrebbero essere comunicate agli utenti di servizi di pagamento, sono conformi alle norme di cui al regolamento XXX (regolamento sui servizi di pagamento).

Or. en

Emendamento 118
Eugen Jurzyca

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi che svolgono un'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera j), del regolamento XXX [regolamento sui servizi di pagamento] inviino una notifica alle autorità competenti e che forniscano alle stesse un parere annuale sulla revisione contabile attestante che l'attività rientra nei limiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera j), del regolamento XXX [regolamento sui servizi di pagamento].	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'obbligo di fornire alle autorità competenti un parere annuale sulla revisione contabile è superfluo e oneroso, in quanto la procedura di notifica annuale esistente si è dimostrata efficace.

Emendamento 119
Eugen Jurzyca

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro il [OP: inserire la data corrispondente a ***5*** anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione e sull'impatto della presente direttiva, in particolare:	Entro il [OP: inserire la data corrispondente a *7* anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione e sull'impatto della presente direttiva, in particolare:

Or. en

Emendamento 120
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sull'adeguatezza dell'ambito di applicazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la possibilità di estenderlo a taluni servizi, compresa la gestione di sistemi di pagamento ***e la prestazione di servizi tecnici, tra cui il trattamento o la gestione di portafogli digitali, che non rientrano nel suo ambito di applicazione***;	a) sull'adeguatezza dell'ambito di applicazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la possibilità di estenderlo a taluni servizi, compresa la gestione di sistemi di pagamento;

Or. en

Emendamento 121
Eugen Jurzyca

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) sul numero totale e sulla quota di mercato dei prestatori di servizi di pagamento autorizzati ai sensi della presente direttiva, classificati per ciascuno Stato membro;

Or. en

Emendamento 122
Lídia Pereira

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a ***tre*** anni dopo la data di applicazione del regolamento sui servizi di	2. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a ***cinque*** anni dopo la data di applicazione del regolamento sui servizi

pagamento] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'ambito di applicazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda i sistemi di pagamento, gli schemi di pagamento e i prestatori di servizi tecnici. Se del caso, la Commissione presenta una proposta legislativa unitamente a detta relazione.	di pagamento] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'ambito di applicazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda i sistemi di pagamento, gli schemi di pagamento e i prestatori di servizi tecnici. Se del caso, la Commissione presenta una proposta legislativa unitamente a detta relazione.

Or. en

Emendamento 123
Lídia Pereira

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri consentono agli istituti di pagamento che sono stati autorizzati a norma dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2015/2366 entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] di proseguire la prestazione e l'esecuzione dei servizi di pagamento per i quali sono stati autorizzati, senza essere tenuti a chiedere ***l'***autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva o a conformarsi alle altre disposizioni di cui al titolo II della presente direttiva fino al [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].	Gli Stati membri consentono agli istituti di pagamento che sono stati autorizzati a norma dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2015/2366 entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] di proseguire la prestazione e l'esecuzione dei servizi di pagamento per i quali sono stati autorizzati, senza essere tenuti a chiedere ***una nuova*** autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva o a conformarsi alle altre disposizioni di cui al titolo II della presente direttiva fino al [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 124
Lídia Pereira

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) se tali istituti di pagamento rispettano le prescrizioni ***del*** titolo II e, in caso contrario, quali misure adottare per garantirne il rispetto; o	a) se tali istituti di pagamento rispettano le ***nuove*** prescrizioni ***di cui al*** titolo II e, in caso contrario, quali misure adottare per garantirne il rispetto; o

Or. en

Emendamento 125
Eugen Jurzyca

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli istituti di pagamento di cui al primo comma che, a seguito della verifica effettuata dalle autorità competenti, risultano ottemperare alle prescrizioni del titolo II sono autorizzati a operare in qualità di istituti di pagamento ai sensi dell'articolo 13 della presente direttiva e sono iscritti nei registri di cui agli articoli 17 e 18. ***Agli*** istituti di pagamento ***che non soddisfano le prescrizioni*** di cui al ***titolo II*** entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] ***è fatto divieto di*** prestare servizi di pagamento.	Gli istituti di pagamento di cui al primo comma che, a seguito della verifica effettuata dalle autorità competenti, risultano ottemperare alle prescrizioni del titolo II sono autorizzati a operare in qualità di istituti di pagamento ai sensi dell'articolo 13 della presente direttiva e sono iscritti nei registri di cui agli articoli 17 e 18. ***Se le autorità competenti non adottano una decisione in merito all'autorizzazione degli*** istituti di pagamento di cui al ***secondo comma*** entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]***, gli istituti di pagamento possono continuare a*** prestare ***ed eseguire i*** servizi di pagamento ***per i quali sono stati autorizzati fino all'adozione di tale decisione***.

Or. en

Motivazione

Per migliorare la certezza del diritto, gli istituti di pagamento sono autorizzati a prestare i loro servizi fino a quando le rispettive autorità competenti nazionali adottano una decisione definitiva in merito al rinnovo dell'autorizzazione.

Emendamento 126
Lídia Pereira

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri ***possono prevedere*** che gli istituti di pagamento di cui al paragrafo 1 siano automaticamente autorizzati e siano iscritti nel registro di cui all'articolo 17 se le autorità competenti dispongono di prove attestanti che tali istituti di pagamento si sono già conformati alle prescrizioni degli articoli 3 e 13. Le autorità competenti informano gli istituti di pagamento interessati ***in merito*** a tale autorizzazione ***automatica prima che l'autorizzazione sia concessa***.	2. Gli Stati membri ***prevedono*** che gli istituti di pagamento di cui al paragrafo 1 siano automaticamente autorizzati e siano iscritti nel registro di cui all'articolo 17 se le autorità competenti dispongono di prove attestanti che tali istituti di pagamento si sono già conformati alle prescrizioni degli articoli 3 e 13. Le autorità competenti informano gli istituti di pagamento interessati ***di eventuali ostacoli*** a tale autorizzazione ***e procedono senza indebito ritardo all'eliminazione di tali ostacoli***.

Or. en

Emendamento 127
Eugen Jurzyca

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri possono concedere un'esenzione a norma dell'articolo 34 della presente direttiva alle persone fisiche e giuridiche che hanno beneficiato di un'esenzione ai sensi dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2015/2366 e iscrivere tali persone nei registri di cui agli articoli 17 e 18 della presente direttiva qualora le autorità competenti dispongano di prove attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 34 della presente direttiva. Le autorità competenti ne informano gli istituti di pagamento interessati.	4. Gli Stati membri possono concedere un'esenzione a norma dell'articolo 34 della presente direttiva alle persone fisiche e giuridiche che hanno beneficiato di un'esenzione ai sensi dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2015/2366 e iscrivere tali persone nei registri di cui agli articoli 17 e 18 della presente direttiva qualora le autorità competenti dispongano di prove attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 34 della presente direttiva. Le autorità competenti ne informano gli istituti di pagamento interessati. ***Se le autorità competenti non adottano una decisione entro il [OP: inserire la data***

corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], gli istituti di pagamento possono continuare a prestare ed eseguire i servizi di pagamento per i quali sono stati autorizzati fino all'adozione di tale decisione.

Or. en

Motivazione

Per migliorare la certezza del diritto, gli istituti di pagamento sono autorizzati a prestare i loro servizi fino a quando le rispettive autorità competenti nazionali adottano una decisione definitiva in merito al rinnovo dell'autorizzazione.

Emendamento 128
Eugen Jurzyca

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Se le autorità competenti decidono di revocare un'autorizzazione a norma del presente articolo, gli istituti di pagamento possono continuare a prestare ed eseguire i servizi di pagamento per i quali sono stati autorizzati a norma della direttiva (UE) 2015/2366 entro sei mesi dall'adozione di tale decisione.

Or. en

Motivazione

Per migliorare la certezza del diritto, agli istituti di pagamento dovrebbe essere concesso un periodo di liquidazione di sei mesi se le autorità competenti nazionali decidono di revocare l'autorizzazione.

Emendamento 129
Lídia Pereira

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri consentono agli istituti di moneta elettronica, quali definiti all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE, che in conformità del diritto interno di recepimento della direttiva 2009/110/CE abbiano avviato attività in qualità di istituti di moneta elettronica nello Stato membro in cui è situata la loro sede centrale in conformità del diritto interno di recepimento della direttiva 2009/110/CE anteriormente al [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] di proseguire tali attività in quello Stato membro o in un altro Stato membro senza essere tenuti a chiedere ***l'***autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva o a rispettare le altre disposizioni di cui al titolo II della presente direttiva.	1. Gli Stati membri consentono agli istituti di moneta elettronica, quali definiti all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE, che in conformità del diritto interno di recepimento della direttiva 2009/110/CE abbiano avviato attività in qualità di istituti di moneta elettronica nello Stato membro in cui è situata la loro sede centrale in conformità del diritto interno di recepimento della direttiva 2009/110/CE anteriormente al [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] di proseguire tali attività in quello Stato membro o in un altro Stato membro senza essere tenuti a chiedere ***una nuova*** autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva o a rispettare le altre disposizioni di cui al titolo II della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 130
Lídia Pereira

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri prescrivono agli istituti di moneta elettronica di cui al paragrafo 1 di presentare alle autorità competenti tutte le informazioni di cui esse necessitano per valutare, entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], se tali istituti di moneta elettronica si conformino alla presente direttiva. Qualora da tale valutazione emerga che detti istituti di moneta elettronica non rispettano tali	Gli Stati membri prescrivono agli istituti di moneta elettronica di cui al paragrafo 1 di presentare alle autorità competenti tutte le informazioni di cui esse necessitano per valutare, entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], se tali istituti di moneta elettronica si conformino ***alle nuove prescrizioni di cui*** alla presente direttiva. Qualora da tale valutazione emerga che detti istituti di

prescrizioni, le autorità competenti decidono le misure da adottare per garantirne il rispetto, oppure revocano l'autorizzazione.	moneta elettronica non rispettano tali ***nuove*** prescrizioni, le autorità competenti decidono le misure da adottare per garantirne il rispetto, oppure revocano l'autorizzazione.

Or. en

Emendamento 131
Eugen Jurzyca

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli istituti di moneta elettronica di cui al primo comma che, a seguito della verifica effettuata dalle autorità competenti, risultano ottemperare alle prescrizioni del titolo II sono autorizzati a operare in qualità di istituti di pagamento ai sensi dell'articolo 13 della presente direttiva e sono iscritti nei registri di cui agli articoli 17 e 18. ***Agli*** istituti di ***moneta elettronica che non soddisfano le prescrizioni*** di cui al ***titolo II*** entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] ***è fatto divieto di*** prestare servizi di moneta elettronica.	Gli istituti di moneta elettronica di cui al primo comma che, a seguito della verifica effettuata dalle autorità competenti, risultano ottemperare alle prescrizioni del titolo II sono autorizzati a operare in qualità di istituti di pagamento ai sensi dell'articolo 13 della presente direttiva e sono iscritti nei registri di cui agli articoli 17 e 18. ***Se le autorità competenti non adottano una decisione in merito all'autorizzazione degli*** istituti di ***pagamento*** di cui al ***secondo comma*** entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]***, gli istituti di moneta elettronica possono continuare a*** prestare ***ed eseguire i*** servizi di moneta elettronica ***e i servizi di pagamento per i quali sono stati autorizzati***.

Or. en

Motivazione

Per migliorare la certezza del diritto, gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati a prestare i loro servizi fino a quando le rispettive autorità competenti nazionali adottano una decisione definitiva in merito al rinnovo dell'autorizzazione.

Emendamento 132
Lídia Pereira

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri ***possono consentire*** che gli istituti di moneta elettronica di cui al paragrafo 1 siano automaticamente autorizzati ad operare in qualità di istituti di pagamento e siano iscritti nel registro di cui all'articolo 17 se le autorità competenti dispongono di prove attestanti che gli istituti di moneta elettronica in questione ottemperano alla presente direttiva. Le autorità competenti ***ne*** informano gli istituti di moneta elettronica interessati ***prima del rilascio automatico dell'***autorizzazione.	3. Gli Stati membri ***consentono*** che gli istituti di moneta elettronica di cui al paragrafo 1 siano automaticamente autorizzati ad operare in qualità di istituti di pagamento e siano iscritti nel registro di cui all'articolo 17 se le autorità competenti dispongono di prove attestanti che gli istituti di moneta elettronica in questione ottemperano alla presente direttiva. Le autorità competenti informano gli istituti di moneta elettronica interessati ***di eventuali ostacoli a tale*** autorizzazione ***e procedono senza indebito ritardo all'eliminazione di tali ostacoli***.

Or. en

Emendamento 133
Eugen Jurzyca

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri consentono alle persone giuridiche che abbiano avviato attività in conformità del diritto interno di recepimento dell'articolo 9 della direttiva 2009/110/CE anteriormente al [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] di proseguire tali attività nello Stato membro in questione in conformità di tale direttiva fino al [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] senza essere tenute a chiedere l'autorizzazione ai sensi	4. Gli Stati membri consentono alle persone giuridiche che abbiano avviato attività in conformità del diritto interno di recepimento dell'articolo 9 della direttiva 2009/110/CE anteriormente al [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] di proseguire tali attività nello Stato membro in questione in conformità di tale direttiva fino al [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] senza essere tenute a chiedere l'autorizzazione ai sensi

dell'articolo 3 della presente direttiva o a rispettare le altre disposizioni di cui al titolo II della presente direttiva. ***Agli*** istituti di moneta elettronica ***di cui al paragrafo 1 che nel corso di tale periodo non sono né autorizzati né esentati ai sensi dell'articolo 34 della presente direttiva è fatto divieto di prestare*** servizi di moneta elettronica***.***	dell'articolo 3 della presente direttiva o a rispettare le altre disposizioni di cui al titolo II della presente direttiva. ***Se le autorità competenti non adottano una decisione entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], gli*** istituti di moneta elettronica ***possono continuare a prestare ed eseguire i*** servizi di moneta elettronica ***e i servizi di pagamento per i quali sono stati autorizzati***.

Or. en

Motivazione

Per migliorare la certezza del diritto, gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati a prestare i loro servizi fino a quando le rispettive autorità competenti nazionali adottano una decisione definitiva in merito al rinnovo dell'autorizzazione.

Emendamento 134
Eugen Jurzyca

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Se le autorità competenti decidono di revocare un'autorizzazione a norma del presente articolo, gli istituti di moneta elettronica possono continuare a prestare ed eseguire i servizi di moneta elettronica e i servizi di pagamento per i quali sono stati autorizzati a norma della direttiva 2009/110/CE per sei mesi dopo l'adozione di tale decisione.

Or. en

Motivazione

Per migliorare la certezza del diritto, agli istituti di moneta elettronica dovrebbe essere concesso un periodo di liquidazione di sei mesi se le autorità competenti nazionali decidono di revocare l'autorizzazione.

Emendamento 135
Lídia Pereira

Proposta di direttiva
Articolo 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 45 bis
	Periodo di proroga
	Le autorità competenti possono decidere in via eccezionale di concedere una proroga prima che a determinati istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica sia fatto divieto di prestare servizi, qualora tali istituti abbiano fornito le informazioni richieste di cui agli articoli 44 e 45 e l'autorità competente non sia stata in grado di trattarle entro il termine adeguato.

Or. en

Emendamento 136
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 46
Direttiva 98/26/CE
Articolo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Questo aspetto, vale a dire la modifica della direttiva sul carattere definitivo del regolamento, è già stato trattato nell'ambito del regolamento sui pagamenti istantanei (nei triloghi conclusi).

Emendamento 137
Lídia Pereira

Proposta di direttiva
Articolo 46 – punto 1
Direttiva 98/26/CE
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
"b) "ente": uno dei soggetti seguenti:	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 138
Lídia Pereira

Proposta di direttiva
Articolo 46 – punto 1
Direttiva 98/26/CE
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– un istituto di moneta elettronica come definito all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, fatta eccezione per le persone giuridiche che beneficiano di un'esenzione a norma dell'articolo 9 di tale direttiva,

Or. en

Emendamento 139
Lídia Pereira

Proposta di direttiva
Articolo 46 – punto 1
Direttiva 98/26/CE
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
Allorché un sistema è vigilato secondo la	Allorché un sistema è vigilato secondo la

legislazione nazionale e il sistema esegue soltanto ordini di trasferimento come definiti alla lettera i), secondo trattino, nonché i pagamenti derivanti da tali ordini, uno Stato membro può decidere di considerare ente le imprese che partecipino a tale sistema, assumendo la responsabilità di adempiere gli obblighi finanziari derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito di ***tale*** sistema, quando almeno tre dei partecipanti rientrino nelle categorie di cui al primo comma e la decisione sia giustificata sotto il profilo del rischio sistemico; ";	legislazione nazionale e il sistema esegue soltanto ordini di trasferimento come definiti alla lettera i), secondo trattino, nonché i pagamenti derivanti da tali ordini, uno Stato membro può decidere di considerare ente le imprese che partecipino a tale sistema, assumendo la responsabilità di adempiere gli obblighi finanziari derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito di ***questo*** sistema, quando almeno tre dei partecipanti rientrino nelle categorie di cui al primo comma e la decisione sia giustificata sotto il profilo del rischio sistemico; ";

Or. en

Emendamento 140
Eugen Jurzyca

Proposta di direttiva
Articolo 48 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La direttiva (UE) 2015/2366 è abrogata a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a ***18*** mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].	La direttiva (UE) 2015/2366 è abrogata a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a ***24*** mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 141
Eugen Jurzyca

Proposta di direttiva
Articolo 48 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La direttiva 2009/110/CE è abrogata a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a ***18*** mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].	La direttiva 2009/110/CE è abrogata a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a ***24*** mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 142
Eugen Jurzyca

Proposta di direttiva
Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano al più tardi entro il [OP: inserire la data corrispondente a ***18*** mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e, per l'articolo 46, entro il [OP: inserire la data corrispondente a ***6*** mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.	1. Gli Stati membri adottano e pubblicano al più tardi entro il [OP: inserire la data corrispondente a ***24*** mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e, per l'articolo 46, entro il [OP: inserire la data corrispondente a ***12*** mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 143
Eugen Jurzyca

Proposta di direttiva
Articolo 49 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri applicano tali misure a partire dal [OP: inserire la data corrispondente a ***18*** mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e, per l'articolo 46, a partire dal [OP: inserire la data corrispondente a ***6*** mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].	Gli Stati membri applicano tali misure a partire dal [OP: inserire la data corrispondente a ***24*** mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e, per l'articolo 46, a partire dal [OP: inserire la data corrispondente a ***12*** mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 144
Eugen Jurzyca

Proposta di direttiva
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
Emissione di moneta elettronica***,*** ***amministrazione di conti di pagamento su cui sono memorizzate unità di moneta elettronica e trasferimento di unità di moneta elettronica***.	Emissione di moneta elettronica.

Or. en

Emendamento 145
Gunnar Beck

Proposta di direttiva
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
Emissione di moneta elettronica***,*** ***amministrazione di conti di pagamento su cui sono memorizzate unità di moneta elettronica e trasferimento di unità di moneta elettronica***.	Emissione di moneta elettronica.

Or. en